

**INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE AL RILASCIO DEI
CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA E DEI CERTIFICATI
URBANISTICI
(18/03/2002)**

QUESITO:

Si chiede di precisare quale sia l'organo competente, ai sensi della disciplina vigente in Valle d'Aosta, al rilascio dei certificati di destinazione urbanistica e dei certificati urbanistici.

RISPOSTA:

Il Dipartimento Enti locali, sentita la Direzione urbanistica, precisa che occorre, innanzitutto, distinguere tra il "certificato urbanistico" di cui all'art. 63 della legge regionale 11/1998 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), avente un carattere certificativo proprio e il "certificato di destinazione urbanistica" di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, tuttora in vigore (in ordine al quale verte specificatamente il quesito), richiesto in sede di stipula di atti tra vivi aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a immobili al fine di certificarne la destinazione secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati (* = vedasi, in calce, la nota riportante un estratto della circolare n. 34 del 6 luglio 2001 della Direzione urbanistica, che evidenzia brevemente tale distinzione).

Il "certificato di destinazione urbanistica" di cui al citato secondo comma dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sarà sostituito da analogo certificato, così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la cui entrata in vigore, già prevista per il 1° gennaio 2002, è stata ulteriormente differita di 6 mesi.

Prescindendo comunque, dalla distinzione di cui sopra si ritiene che, seppure la disciplina regionale non individui espressamente l'organo competente al rilascio di tale certificato né del "certificato urbanistico", di cui all'art. 63 della l.r. 11/98, tenuto conto della natura gestionale dell'attività considerata e alla luce del principio di separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa, di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e all'art. 46, comma 2, della l.r. 7/12/1998, n. 54, la competenza in questione spetta al responsabile del competente ufficio, che può essere un dipendente con funzioni dirigenziali, non necessariamente avente anche qualifica dirigenziale, o il segretario dell'ente.

*** NOTA:**

Art. 63 Certificato urbanistico

1. I Comuni sono tenuti a rilasciare, a istanza di chi abbia titolo a compiere trasformazioni urbanistiche o edilizie, un certificato in cui siano indicate le prescrizioni urbanistiche riguardanti gli immobili interessati; tale certificato deve indicare altresì se gli immobili medesimi ricadano o meno negli ambiti in cui è vietata l'edificazione e comunque quali siano i vincoli riguardanti quegli immobili; il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal Comune entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza; esso conserva validità finché non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

Mentre il “certificato di destinazione urbanistica” di cui al secondo comma dell’art. 181 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è un atto richiesto in sede di stipula di atti tra vivi aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a immobili al fine di certificarne la destinazione secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, il “certificato urbanistico” di cui all’articolo è un atto avente appunto carattere certificativo rilasciato dal comune, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, in cui sono indicate tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l’area o gli immobili interessati.

Si fa presente che all’ultimo capoverso il certificato di cui è caso è impropriamente denominato “certificato di destinazione urbanistica”.